

FAQ – Bando RECAP

A. SOGGETTI E RISORSE

1. Chi può partecipare al bando RECAP?

L'azione è rivolta a tutti gli enti locali del territorio regionale, ossia Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana di Milano, anche nelle forme associative previste dal Titolo II, Capo V del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché agli enti gestori dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. L'edificio oggetto di intervento deve necessariamente essere di proprietà dell'ente che presenta la domanda?

La proprietà dell'immobile oggetto degli interventi è uno dei requisiti necessari per la partecipazione al Bando RECAP che sovvenziona interventi su edifici di proprietà degli enti richiedenti (fatta salva la possibilità di presentare domanda di partecipazione da parte di Comunità Montane o Unioni di Comuni per i comuni rappresentati).

Ad esempio, non possono essere ammesse domande riguardanti edifici di proprietà di società pur se l'ente locale risulti socio unico, mancando la proprietà diretta del medesimo. A tal proposito, in fase di presentazione della domanda verrà richiesto di allegare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la proprietà dell'immobile, con relativa individuazione catastale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente.

3. Esiste un limite minimo e massimo di importo per gli interventi ammissibili? Ovvero, a titolo di esempio, è possibile candidare un progetto che prevede un intervento di 1,5 milioni di euro?

Nel Bando è espressamente stabilito come criterio di ammissibilità che l'importo minimo di costo del progetto, rappresentato nella domanda di partecipazione e riferito alle categorie di spese ammissibili, deve essere pari a euro 100.000,00. Il contributo viene concesso fino al limite di euro 1.000.000,00 per ciascuna domanda presentata: è possibile quindi presentare un progetto che preveda interventi con costo maggiore di euro 1.000.000,00, tuttavia l'Ente dovrà provvedere *con fondi propri* alla copertura finanziaria della quota eccedente il limite, in quanto si rammenta che il contributo **non è cumulabile** con altre forme di incentivazione pubblica, intendendo pertanto anche gli incentivi previsti dal GSE.

4. A quanto ammonta la percentuale di contribuzione?

Il bando finanzia la realizzazione di interventi descritti al paragrafo B.2 attraverso un contributo erogato a fondo perduto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili sostenute, entro il limite di euro 1.000.000,00 per ciascuna domanda presentata.

5. È possibile presentare domanda di finanziamento per interventi che sono stati già candidati per l'assegnazione di contributi pubblici? O se essi sono già beneficiari di un contributo pubblico (a copertura parziale dell'investimento) è necessario segnalare tale finanziamento?

Il Bando RECAP non prevede la possibilità di cumulabilità con altri finanziamenti pubblici, di nessun tipo, anche nel caso in cui i costi dell'intervento superino il milione di euro: la parte non coperta dal contributo RECAP non può essere coperta da un altro contributo pubblico (come, ad esempio, un contributo GSE).

6. Quali sono le spese ammissibili al finanziamento? L'IVA è ammissibile?

Le spese ammissibili sono elencate al punto B.3 del Bando: nel quadro economico di progetto devono essere chiaramente riconducibili alla tipologia di spesa ammessa al contributo. L' IVA è una voce di costo ammissibile qualora non sia recuperabile o compensabile da parte del soggetto richiedente: pertanto, al fine di consentire le opportune verifiche, qualora un Soggetto beneficiario non sia nella condizione di poter recuperare l'IVA e intenda farne concorrere l'importo alla determinazione del contributo massimo erogabile dovrà presentare specifica dichiarazione sostitutiva attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità dell'IVA. In tale dichiarazione dovrà essere dettagliato, rispetto alle singole voci di spesa ammissibile e in coerenza con quanto riportato nel Cronoprogramma di spesa e nel Quadro Economico, il valore dell'IVA non altrimenti recuperabile. Si rimanda al punto E.5 delle Linee Guida di attuazione, al momento in fase di approvazione, per ulteriori specifiche.

7. Le spese tecniche sono ammissibili?

Per spese tecniche si intendono le spese necessarie alla realizzazione dell'intervento, quali analisi di fattibilità economica, indagini, diagnosi energetiche, studi e analisi, rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali, spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica: esse sono ammissibili e agevolate fino ad un massimo del **10%** dell'importo delle opere civili e impiantistiche a base di gara ritenuto ammissibile (ossia importo lavori e oneri per la sicurezza). L'IVA viene computata a parte.

8. L'Ente ha affidato a un professionista esterno la redazione del progetto esecutivo riferito all'intervento oggetto di domanda del bando. È possibile inserire i costi di consulenza professionale come spese tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento?

Sì, le spese tecniche per la redazione del progetto (nonché quelle descritte alla lettera b) del punto B.3) sono ritenute ammissibili se sostenute a partire dai sei (6) mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando. Tutte le altre spese ammissibili invece sono ritenute ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

B. INTERVENTI AMMISSIBILI

9. Cosa si intende per edificio?

Per edificio si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. L'edificio, ad eccezione di casi straordinari che verranno valutati caso per caso, deve essere contraddistinto dallo stesso foglio e mappale catastale. Le pertinenze di edifici pubblici non sono considerate parte dell'edificio a meno che esse non condividano strutture edilizie interne ed esterne col volume dell'edificio pubblico.

10. Quali interventi sono finanziabili?

Sono finanziabili interventi che prevedono una **ristrutturazione importante almeno di secondo livello** (livelli definiti dal Dlgs. 192/2005 e smi) **E** una **ristrutturazione almeno di livello medio** quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione con un risparmio in termini di EPgl (Energia primaria globale) di almeno il 30% rispetto all'ex-ante.

Devono pertanto essere rispettate entrambe le condizioni. Ad integrazione possono essere realizzati impianti e sistemi finalizzati alla generazione e alla gestione dell'energia da fonti rinnovabili.

11. Cosa si intende per ristrutturazione importante di secondo livello? E per ristrutturazione di livello medio?

Perché il progetto di intervento sia ammissibile, è indispensabile che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- *Ristrutturazione importante almeno di secondo livello*: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati insistono su oltre il **25%** della superficie dell'involucro dell'intero edificio, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, coibentazione di pareti esterne, del tetto, sostituzione delle chiusure trasparenti, ecc; con o senza interventi sulla parte impiantistica;
- *Ristrutturazione almeno di livello medio con risparmio di almeno il 30% di EPgl*: l'EU Building Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), sulla base dei risparmi di energia primaria, ha individuato i seguenti livelli di ristrutturazione: leggera (inferiore al 30%), media (tra il 30% e il 60%) e profonda (oltre il 60%). Il confronto tra EPgl pre e post-intervento viene verificato tramite i dati estrapolati dagli attestati di prestazione energetica/facsimile pre e post intervento: perché sia rispettato il criterio di ammissibilità della domanda, deve essere verificato un miglioramento almeno del 30% con riferimento all'EPgl.

12. È candidabile la riqualificazione di una palestra scolastica?

Gli edifici ad uso palestra non fanno parte dell'elenco degli edifici candidabili al bando; tuttavia, possono far parte di un più ampio complesso edilizio.

Possono verificarsi diverse casistiche:

1. Candidatura esclusiva di un edificio pubblico adibito a palestra: non consentito.
2. Candidatura di un complesso edilizio composto da edificio scolastico e palestra: è consentito **solo** nel caso in cui *la scuola e la palestra facciano parte dello stesso edificio* (e quindi condividano strutture edilizie interne ed esterne col volume dell'edificio scolastico) oppure se *condividono lo stesso sistema impiantistico*, ne deriva quindi che, in entrambi i casi, la prestazione energetica della palestra trarrebbe vantaggio dall'intervento di riqualificazione più ampio. Se, tuttavia, si ricade nel secondo caso (scuola e palestra che condividono il sistema impiantistico), perché il complesso sia candidabile è necessario che il progetto di riqualificazione preveda, oltre all'intervento sull'involucro **dell'intero complesso edilizio**, anche un intervento a livello impiantistico.

I casi non rientranti nelle categorie sopra elencate non sono candidabili.

13. Il bando ammette interventi su edifici di proprietà degli enti beneficiari destinati alle "finalità istituzionali". Cosa si intende per finalità istituzionali?

Nell'attuale ordinamento, le funzioni degli enti locali vengono definite con il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

La valutazione delle finalità istituzionali dell'ente e degli strumenti per il loro esercizio spetta all'ente, in funzione del proprio statuto. Nello specifico, possono essere candidati per la partecipazione al bando progetti insistenti su sedi e strutture dove viene svolta l'attività amministrativa dell'ente (principali o distaccate – non sono quindi ammesse strutture comunali destinate magazzini, depositi o utilizzate quali sedi di Associazioni e gruppi diversi

dall'Ente comunale), scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e biblioteche.

14. È possibile candidare un edificio di proprietà dell'Ente che sia destinato solo in parte ad uffici comunali, mentre per la restante parte gli spazi siano destinati a uffici e sedi di associazioni del territorio, gruppi di volontariato, ecc?

Il bando consente la candidatura di edifici "dove viene svolta l'attività amministrativa dell'ente" intendendo l'attività amministrativa dello stesso come attività principale: questo significa che se, in via del tutto residuale, all'interno dello stesso edificio si svolgono altre attività (a patto che non rientrino tra le casistiche citate al punto B.6 del Bando) è possibile candidare l'immobile al bando. Pertanto, eventuali *ulteriori attività non istituzionali o svolte da soggetti diversi dall'Ente* devono essere verificate perché sia soddisfatto il requisito che la destinazione "uffici" utilizzati per l'attività amministrativa ed istituzionale dell'Ente (non depositi o magazzini) sia l'attività prevalente svolta all'interno dell'edificio.

15. Cosa si intende per "esercizio di attività economiche volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato ad eccezione di attività economiche a carattere puramente locale, rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato e la cui superficie non ecceda il 20% quella utile dell'edificio o degli edifici oggetto di domanda di partecipazione"?

Gli edifici destinati a finalità istituzionali possono essere caratterizzati dallo svolgimento di funzioni "miste", tuttavia le attività in essi svolte, se economiche, devono essere ancillari rispetto alla finalità istituzionale. Pertanto, come specificato al punto B6 del bando, i contributi oggetto del bando RECAP sono qualificati come non-aiuto; di conseguenza, non è possibile sovvenzionare interventi che rientrano nella definizione di aiuto di stato e non è possibile supportare servizi di interesse economico generale, generatrici di entrate e destinate a finalità commerciali. Le tre condizioni sopra citate (carattere puramente locale dell'attività, bacino d'utenza geograficamente limitato e occupazione di porzioni limitate di strutture) devono essere tutte rispettate contemporaneamente e dimostrabili.

16. In merito agli immobili candidabili, nel bando si citano: sedi e strutture dove viene svolta l'attività amministrativa dell'ente, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e biblioteche. Asili nido e scuole secondarie di secondo grado possono essere comunque candidate se localizzate in edifici di proprietà dell'ente?

No, sono candidabili esclusivamente le tipologie di edificio citate espressamente nel bando.

17. È possibile candidare edifici attualmente in disuso, che si intende ristrutturare e rifunzionalizzare localizzando attività istituzionali dell'Ente?

No, non sono consentite candidature relative a edifici attualmente non utilizzati. Gli edifici devono già essere in uso e svolgere una funzione tra quelle elencate ed ammissibili dal bando.

18. L'edificio di intervento è un bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, e la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla posa di pannelli fotovoltaici in copertura. È possibile realizzare l'impianto altrove, sulla copertura di un altro edificio rispetto a quello di progetto?

No, gli impianti devono inoltre essere localizzati sugli edifici oggetto di intervento o sulle relative pertinenze.

19. L'edificio di intervento è un bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004. Tale candidatura è consentita?

Sì, se conformi alle tipologie di edificio ammesse, essi sono candidabili al bando.

Essendo richiesto il progetto esecutivo per poter partecipare al bando, sarà necessario provvedere all'adempimento delle procedure relative all'ottenimento dei pareri come prescritto dal D.lgs. 42/2004 prima della candidatura stessa, anche per garantire l'effettiva possibilità di realizzare quanto previsto da progetto.

20. Se l'intervento previsto riguarda l'isolamento termico di un edificio scolastico, comprensivo della sostituzione dei serramenti, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e idrico e la realizzazione di nuovi servizi igienici; quali di questi sono ammessi al finanziamento?

Nel caso descritto, sono ammessi al finanziamento solo gli interventi che riguardano l'involucro edilizio opaco e trasparente e il rifacimento degli impianti. Non sono imputabili nelle spese gli interventi riferiti ai servizi igienico-sanitari, intendendo ammissibile l'installazione di nuovi impianti con la produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili a servizio dei blocchi bagni, ma non agevolabili le spese relative alla fornitura e posa di nuovi sanitari né le opere edili ad essi connessi. Questi ultimi possono ovviamente essere parte di un progetto unico ma dovranno essere coperti con risorse proprie.

21. Nel caso di un progetto che contempra anche interventi a livello strutturale (rinforzo, adeguamento/miglioramento sismico) o un abbattimento delle barriere architettoniche, i costi sostenuti possono essere finanziati dal bando in oggetto?

Sì, in quanto la linea di finanziamento del PR FESR sul quale insiste l'azione prevede la ristrutturazione del patrimonio "anche attraverso interventi integrati che combinino la profonda ristrutturazione ai fini della riqualificazione energetica con la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico, la qualità edilizia, l'accessibilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici".

22. Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione?

No, gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientrano nelle spese ammissibili, in quanto non ammissibili dallo strumento PR FESR.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

23. Quali sono i termini per la realizzazione dell'intervento? E come vengono attestati?

Il termine massimo per la consegna ed inizio lavori degli interventi è stabilito al **31 gennaio 2025**, attestato tramite caricamento sul portale BoL del **verbale di consegna dei lavori**.

Il termine per l'ultimazione, il collaudo e la rendicontazione è stabilito al **30 novembre 2025**, attestato dal caricamento del **verbale di collaudo e della rendicontazione** secondo le fasi specificate al punto C.4 del Bando.

24. Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al bando RECAP relativamente alla certificazione energetica?

La documentazione da allegare con riferimento all'attestazione di prestazione energetica comprende:

- attestato di prestazione energetica (APE), ovvero facsimile*, e correlato file xml, relativo all'edificio oggetto della domanda nella configurazione ante intervento, redatto secondo la metodica di calcolo di cui alla disciplina del D.D.U.O. 18 dicembre 2019 n. 18546;
- facsimile e relativo file xml dell'attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio relativo all'edificio oggetto della domanda nella configurazione post-intervento, redatto secondo la metodica di calcolo di cui alla disciplina del D.D.U.O. 18 dicembre 2019 n. 18546

Il file correlato e prodotto in applicazione della metodica di calcolo di cui al decreto n. 18546/2019 sopra richiamato è caratterizzato dalla estensione "xml", formato che consente l'elaborazione dei dati contenuti nel facsimile e che deve essere prodotto a corredo della domanda.

Si rammenta che la legge n. 90 del 3 agosto 2013 introduce l'obbligo, per gli edifici pubblici, utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², che ne sono sprovvisti, di dotarsi dell'attestato di prestazione energetica (APE) per gli edifici pubblici**. Dalla data del 9 luglio 2015 l'obbligo della redazione dell'APE è esteso agli edifici pubblici con superficie utile totale superiore a 200 m². Pertanto, il modello facsimile sarà accettato solo se riferito a edifici con superficie utile inferiore a 200 m².*

25. Quante domande è possibile presentare da parte di ogni Comune? Le configurazioni come Unioni di Comuni o Comunità Montane possono presentare più domande ciascuna relativa ad un intervento su un edificio pubblico di proprietà di uno dei Comuni facente parte di tali configurazioni?

Ogni ente può presentare una sola domanda di contributo riguardante un unico edificio di proprietà o un unico complesso edilizio di proprietà destinato alle proprie finalità istituzionali. Nel caso di Unioni di Comuni e Comunità Montane, resta ferma la possibilità di presentare una domanda per un solo edificio di proprietà pubblica di uno degli Enti facenti parte le configurazioni sopra citate.

26. L'Ente ha caricato una domanda di partecipazione tramite Bandi Online; tuttavia, è emersa la necessità di apportarvi delle modifiche o integrare quanto presentato. È possibile presentare una nuova domanda?

No, nel caso in cui l'Ente abbia necessità di presentare una nuova pratica dovrà comunicare tramite pec, all'indirizzo **entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it** la volontà di rinunciare alla pratica già presentata al fine di consentire l'inserimento di una nuova domanda.

Non sono accettate più domande presentate dallo stesso Ente, né più domande relative allo stesso edificio.

27. Chi può firmare i documenti relativi alla domanda?

Esclusivamente il Legale Rappresentante dell'Ente richiedente: non è possibile effettuare deleghe. Tutti i documenti dovranno essere firmati esclusivamente per via digitale.

28. Al momento della presentazione della domanda, è obbligatorio inserire il codice CUP di progetto?

Sì, viene richiesto in fase di presentazione della domanda. Ad ogni progetto può essere associato un solo Codice Unico di Progetto.

29. Esiste una soglia minima di punteggio per poter essere ammessi al finanziamento?

No, non è previsto il raggiungimento di una soglia minima, in quanto la valutazione delle richieste verrà suddivisa in due fasi: una prima di valutazione ammissibilità formale delle domande (completezza della documentazione presentata e possesso dei requisiti previsti dal bando) seguita da una seconda di merito tecnico, alla quale si avrà accesso a seguito del buon esito delle verifiche di cui alla prima fase di valutazione.

30. Come verranno assegnati i punteggi?

I punteggi per ciascun progetto verranno assegnati sulla base dei criteri elencati nella tabella al punto C.3.3.1 del bando. La modalità di assegnazione di ciascun punteggio è indicata nella colonna specifica per ciascun criterio: a questo proposito, si fa presente che con riferimento al criterio 1 la corretta formula che verrà applicata per valutare la riduzione dei consumi energetici è $\Delta E_{\text{pgl,tot}}(\%) = 100 - (E_{\text{pgl,tot POST}} / E_{\text{pgl,tot PRE}}) * 100$.

La stessa integrazione è applicata alla formula del criterio 2: $\Delta TEP(\%) = 100 - (TEP_{\text{POST}} / TEP_{\text{PRE}}) * 100$.

31. Quali sono le modalità di erogazione del contributo?

Le modalità di erogazione del contributo sono descritte al punto C.4 del bando: si rimanda inoltre al punto D delle Linee Guida di Attuazione, al momento in fase di approvazione, per ulteriori dettagli circa le modalità di richiesta e di approvazione.

32. Nel bando è richiesto un livello di progettualità conforme al progetto esecutivo di cui all'art. 41 comma 8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Per la partecipazione al bando è necessario approvare un progetto esecutivo completo di tutti i 14 elaborati previsti dal D.lgs. 36/2023?

Per l'ammissibilità verrà valutata la completezza e la presenza di tutti gli allegati elencati nel bando: la conformità del progetto esecutivo a quanto richiesto dal 36/2023 è in capo al soggetto responsabile.

Ai fini della partecipazione, quindi, è necessario che siano allegati gli elaborati espressamente richiesti.

Si rammenta che, con riferimento a Quadro Economico e Cronoprogramma, verrà richiesto di compilarli seguendo il modello online: il Cronoprogramma, come da fasi procedurali rappresentate nell'Allegato 5, e il Quadro economico di progetto secondo le voci di spesa rappresentate nell'Allegato 4. Non devono quindi essere allegati i documenti progettuali redatti per il progetto esecutivo approvato, ma eventualmente estrapolati ed inseriti i dati ivi richiesti: al momento della compilazione della domanda è necessario avere a disposizione tutte le informazioni descritte nei documenti sopra citati.

33. Sono visibili gli allegati facsimile al bando, ma non risultano disponibili in formato compilabile. Come è possibile inserire le informazioni richieste?

Il Bando Recap è stato strutturato informatizzando i contenuti relativi alla domanda di adesione e quelli relativi alle fasi procedurali successive. Pertanto, non è possibile compilare offline gli allegati e ricaricarli a sistema, in quanto essi forniscono solo una rappresentazione/eseemplificazione delle informazioni che verranno richieste e così come saranno riportate nei documenti che verranno prodotti in automatico dal sistema Bandi online e, pertanto, non sostituiscono in alcun modo i moduli prodotti dal sistema, i quali, una volta generati, vanno scaricati, firmati digitalmente e ricaricati a sistema. Tali documenti saranno gli unici ritenuti validi ai fini del presente bando.

Attraverso il proprio profilo, è possibile procedere con la predisposizione della domanda di contributo e compilarla direttamente tramite piattaforma: per questo al momento della compilazione della domanda è necessario avere a disposizione tutte le informazioni; si consiglia pertanto di prendere visione degli Allegati (che costituiscono solo un facsimile delle informazioni richieste dalla piattaforma) prima di procedere con la compilazione della domanda stessa.